



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

60ª Seduta pubblica – Martedì 17 maggio 2022

Deliberazione n. 78

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA CESTARO RELATIVO A “TRASFERIMENTO DI SALMA: GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ DELLA FIRMA DEL DIRETTORE SANITARIO” IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E DI POLITICHE SOCIALI”.  
(Progetto di legge n. 115)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

#### PREMESSO CHE:

- la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “*Norme in materia funeraria*” costituisce, per la Regione del Veneto, la normativa di riferimento in materia funeraria;
- ai sensi dell’articolo 11, per “trasferimento” si intende il trasferimento di cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso, durante il periodo di osservazione (24 ore dalla morte del defunto);
- il trasferimento si differenzia dal “trasporto funebre” che, ai sensi dell’articolo 18, è definito come il trasporto di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, una volta trascorso il periodo di osservazione;
- ai sensi dell’articolo 10, il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore;
- la morte è accertata dal medico necroscopo. Ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 285/1990 la visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo per alcuni specifici casi, e comunque non dopo le trenta ore;
- negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;

#### RILEVATO CHE:

- come da segnalazione della federazione del comparto funerario, per il trasferimento entro le 15 ore dalla morte del defunto è necessaria la firma del direttore sanitario;

- gli operatori funebri riscontrano delle difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione summenzionata, soprattutto nei giorni di assenza del direttore sanitario come ad esempio nei giorni festivi o prefestivi;

RITENUTO INFINE che la tempestività della firma del direttore sanitario per il trasferimento della salma è una necessità molto sentita da parte delle famiglie per poter svolgere le funzioni di veglia;

### **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

a garantire la tempestività della firma del direttore sanitario o di un suo delegato per poter assicurare un più celere trasferimento del defunto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti